

ACCORDO TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE E IL COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI-VACANZA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ – ANNO 2026.

La Società della Salute di Firenze, rappresentata dalla Dott.ssa Giuditta Giunti, nata a Pontedera (PI) il 26/09/1975, non in proprio ma in qualità di Direttrice della SdS di Firenze, nominata con Decreto del Presidente n. 3 del 15/10/2025;

e

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dott. Raffaele Uccello, nato ad ACRI (CS), il 28/12/1966 non in proprio ma in qualità di Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo;

Premesso che:

- nell'ambito degli interventi e dei servizi rivolti alle persone con disabilità, il Comune di Firenze promuove ordinariamente anche la fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo, in collegamento con il progetto assistenziale definito dai servizi sociosanitari territoriali.
- l'intervento consiste nell'assegnazione di un contributo economico concesso a persone con disabilità a parziale o totale rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione di un soggiorno di vacanza realizzato nel periodo luglio-settembre, con l'obiettivo di:
 - promuovere la loro integrazione sociale;
 - garantire un sollievo temporaneo alle loro famiglie;
 - facilitare la loro fruizione di un periodo di vacanza con i propri familiari;
 - offrire loro la possibilità di organizzare una vacanza in autonomia, con l'ausilio di accompagnatori o assistenti personali, se necessari.
- i criteri e le regole di assegnazione del contributo sono stabilite in un apposito disciplinare, approvato da ultimo con delibera n. 6 del 17 luglio 2026 l'Assemblea dei Soci della Società della Salute, che – tra l'altro - rimanda ad apposito provvedimento della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze l'attivazione delle procedure per l'erogazione della prestazione e la determinazione delle risorse finanziarie occorrenti;
- la prestazione in questione, sospesa durante gli anni caratterizzati dall'emergenza pandemica da COVID-19, è stata riattivata nel 2023 e proseguita negli anni 2024 e 2025 mediante una collaborazione finanziaria e amministrativa tra il Comune di Firenze e la Società della Salute di Firenze;

Considerato, il ruolo gestionale assunto dalla SdS di Firenze in attuazione della convenzione per la gestione diretta e unitaria stipulata tra il Comune di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro e la stessa Società della Salute di Firenze e sottoscritta in data 28/02/2022 e l'esperienza di collaborazione dell'anno precedente;

Preso atto che il Comune di Firenze e la Società della Salute di Firenze hanno concordato anche per il 2026 di attivare le forme di collaborazione già sperimentate negli anni precedenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno disciplinare tale collaborazione, definendo i compiti e le risorse che ciascun Ente metterà a disposizione per l'erogazione dei contributi per soggiorni-vacanza in favore di persone disabili anche per l'annualità 2026;

Visti gli atti richiamati;

Visti la determinazione dirigenziale n. DD/2026/06068 del 05/08/2026 a firma del Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo e il provvedimento n. 50 del 06/08/2026 a firma del Direttore della SdS di Firenze con i quali è stato approvato lo schema del presente accordo;

**TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la disciplina della collaborazione finalizzata alla realizzazione congiunta dell'intervento denominato "soggiorni-vacanza per persone con disabilità" di cui al disciplinare approvato con delibera n.6 del 17/07/2026 dall'Assemblea dei Soci della Società della Salute, per l'anno 2026. Il contenuto dell'attività di collaborazione e i rispettivi impegni degli Enti sottoscrittori sono dettagliati nei successivi articoli.

**ARTICOLO 2 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE CONGIUNTA
DELL'AVVISO**

Per l'erogazione dei contributi per soggiorni-vacanza per persone con disabilità - ANNO 2026 il Comune di Firenze e la Società della Salute di Firenze approveranno e pubblicheranno congiuntamente, sui propri siti istituzionali, l'avviso pubblico rivolto alla cittadinanza contenente le istruzioni ed i termini per la presentazione delle relative istanze. I requisiti d'accesso, le regole e i criteri per l'erogazione della prestazione restano quelli stabiliti nel citato disciplinare approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 6 del 17/07/2026.

ARTICOLO 3 – IMPEGNI E COMPITI DEL COMUNE DI FIRENZE

Per la realizzazione congiunta dell'intervento, il Comune di Firenze, per il tramite delle strutture organizzative della Direzione Servizi Sociali si impegna a:

- stabilire le modalità di realizzazione dell'intervento per l'anno corrente;
- dare avvio formale alle procedure, calendarizzando i tempi di approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico;
- predisporre ed ospitare sul proprio sito web il servizio on-line per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati, garantendo la manutenzione dello stesso in caso di malfunzionamenti;
- supportare con il proprio personale i cittadini interessati nella fase di presentazione delle istanze;
- approvare con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi (o l'eventuale graduatoria) e l'elenco dei non ammessi al beneficio, in esito all'istruttoria delle istanze pervenute.
- finanziare, nella misura di € 85.000,00, l'erogazione dei contributi per soggiorni-vacanza in favore di persone con disabilità per l'anno 2026 da trasferire alla SdS per la successiva liquidazione dei contributi agli aventi diritto

**ARTICOLO 4 – IMPEGNI E COMPITI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE
DI FIRENZE**

Per la realizzazione congiunta dell'intervento, la Società della Salute di Firenze, per il tramite della propria struttura organizzativa si impegna a:

- effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute attraverso il servizio on-line di cui all'articolo precedente, i cui esiti saranno poi trasmessi al Comune di Firenze per l'approvazione degli elenchi;
- erogare ai beneficiari individuati il contributo spettante nella misura e con le modalità previste;
- gestire i rapporti con i beneficiari della prestazione (richieste di chiarimenti, comunicazione di eventuali rinunce, rendicontazione delle spese sostenute per i soggiorni di vacanza).

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti alle specifiche normative nelle materie oggetto dell'accordo stesso.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

Il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 e tabella allegata (art. 1) al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE
